

REGOLAMENTO (CE) N. 833/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2900/95 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1001 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2900/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 328/96⁽⁴⁾, ha fissato una tassa all'esportazione per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99;

considerando che il prezzo del frumento tenero sul mercato mondiale ha superato il livello del corrispondente prezzo comunitario e che la tendenza al rialzo persiste; che tale circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero tal quale o sotto forma di prodotti trasformati a base di frumento tenero, ossia farine e semole e semolini di frumento tenero; che è quindi opportuno innanzitutto modificare la tassa all'esportazione attualmente applicabile al frumento tenero, conformemente a quanto è indicato nell'allegato del presente regolamento e, in secondo luogo, fissare una tassa all'esportazione per le farine di frumento tenero, di spelta e di frumento segalato, nonché per le semole e semolini di frumento tenero e di spelta di cui ai codici NC 1101 00 15, 1101 00 90 e 1103 11 90;

considerando che i titoli di esportazione relativi ai prodotti a base di frumento tenero contemplati dalle succitate voci della nomenclatura combinata, chiesti fino al 24 aprile 1996, sono tuttora in corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che, per

evitare operazioni speculative, è necessario che la presente misura si applichi quindi esclusivamente ai titoli chiesti a partire dal 25 aprile 1996;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2900/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, 1101 00 15, 1101 00 90 e 1103 11 90».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La tassa all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata, per i prodotti di cui ai codici NC 1001 90 99, 1101 00 15, 1101 00 90 e 1103 11 90, al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, detta tassa non si applica ai titoli di esportazione la cui domanda è stata presentata anteriormente al 25 aprile 1996.»

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 1.